

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

78° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1986

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette fino alla data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657» (2026)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
CAVAZZUTI (<i>Sin. Ind.</i>)	2
GIURA LONGO (<i>PCI</i>)	6, 8
LAI (<i>DC</i>), relatore alla Commissione	3, 5, 6
ORCIARI (<i>PSI</i>)	3, 7
PINTUS (<i>Sin. Ind.</i>)	3, 8

SANTALCO (<i>DC</i>)	Pag. 8
VISENTINI, ministro delle finanze	4, 6, 8
VITALE (<i>PCI</i>)	3

«Proroga del termine relativo allo svolgimento dei servizi contabili delle Intendenze di finanza da parte delle Ragionerie provinciali dello Stato» (2027)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	9, 10
GIURA LONGO (<i>PCI</i>)	10
LAI (<i>DC</i>), relatore alla Commissione	10
SANTALCO (<i>DC</i>)	10

I lavori hanno inizio alle ore 16,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette fino alla data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657» (2026)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette fino alla data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 26 novembre scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

A tale proposito, tuttavia, vorrei leggere un passo della lettera inviata dal Presidente del Senato: «Le comunico di acconsentire alla richiesta di trasferimento di sede, a condizione che la Commissione da lei presieduta si adegui al parere espresso dalla 1^a Commissione permanente, alla quale il disegno di legge in questione dovrà essere comunque nuovamente sottoposto prima del voto finale».

Ora, mentre per la prima parte del periodo la norma regolamentare è molto chiara e non era neppure necessario sottolinearla (sappiamo che in sede deliberante e in materia attinente alla Pubblica amministrazione il parere della 1^a Commissione permanente è vincolante), mi risulta completamente nuova, o perlomeno non chiara rispetto al Regolamento, la seconda parte del periodo nella quale si afferma che alla 1^a Commissione permanente il disegno di legge «dovrà essere comunque nuovamente sottoposto prima del voto finale». Chiederò chiarimenti alla Presidenza del Senato, in ordine a tale prescrizione, che pare configurare una modifica del Regolamento.

Se, una volta approvato un disegno di legge secondo le indicazioni del parere vincolante della 1^a Commissione, dovessimo sottoporlo nuovamente a quella Commissione, potrebbero essere espressi – da detta Commissione – pareri che, in ipotesi, potrebbero anche imporci un nuovo esame e modifica di un articolo che è già stato approvato definitivamente in sede deliberante.

Interpretando anche il sentimento dei colleghi della Commissione, farò presente al Presidente del Senato questa anomalia rispetto alla procedura normale.

CAVAZZUTI. Signor Presidente, sono allibito nell'udire il tenore della lettera che le è stata inviata dal Presidente del Senato. Essa suona

sfiducia nei confronti della capacità di questa Commissione di adeguarsi al parere della 1^a Commissione permanente e rappresenta un pesante intervento di merito sulla competenza della nostra Commissione. Il Presidente del Senato ha il compito di garantire il rispetto delle regole formali. Pertanto, signor Presidente, mi associo alla sua richiesta di chiarimenti a questo riguardo, protestando per il contenuto della missiva a lei inviata dal Presidente del Senato.

LAI, *relatore alla Commissione*. Mi associo anch'io, signor Presidente, ai rilievi che ella ha sollevato, e non per solidarietà che come componenti di questa Commissione le dobbiamo, perchè certamente non ne ha bisogno. Il Presidente del Senato, che poteva accogliere o respingere la nostra richiesta di trasferimento di sede, ha acconsentito a che l'esame del disegno di legge proseguisse in sede deliberante. È ovvio che dobbiamo attenerci al Regolamento e quindi alle eventuali condizioni che siano poste dalla 1^a Commissione permanente e dalla Commissione bilancio. Ritengo tuttavia che il Presidente di questa Commissione e la segreteria che lo coadiuva siano autorizzati ad applicare il Regolamento autonomamente. Se dovessimo presentare degli emendamenti nel corso dell'esame del disegno di legge, per i quali fosse necessario il parere della 1^a e della 5^a Commissione, sarebbe cura del Presidente e della segreteria far sospendere la discussione in attesa dei prescritti pareri.

Sarebbe assurdo comunque che, una volta approvato il provvedimento, esso dovesse essere nuovamente sottoposto all'esame della Commissione affari costituzionali: saremmo come sotto tutela.

ORCIARI. Il Gruppo socialista si associa alle osservazioni fatte dai colleghi e in particolare condivide i rilievi del Presidente.

VITALE. Signor Presidente, se accettassimo questa impostazione, rischieremmo di pregiudicare i nostri lavori.

Piuttosto che richiedere un chiarimento, se la Commissione è d'accordo, dovremmo far rilevare alla Presidenza del Senato che il Regolamento non prevede tale riesame: dobbiamo riaffermare una prerogativa che ci è riconosciuta dall'ordinamento di questo ramo del Parlamento. Questa è la nostra opinione.

PINTUS. Signor Presidente, il collega, senatore Cavazzuti, ha già illustrato la posizione del Gruppo della Sinistra indipendente; voglio comunque dichiarare la mia totale adesione a quanto qui è stato detto.

PRESIDENTE. Prendo atto dell'orientamento della Commissione su tale questione procedurale. Passiamo ora alla discussione di merito del disegno di legge e prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito.

LAI, *relatore alla Commissione*. Mi limito a richiamarmi alla relazione svolta in sede referente nella seduta del 20 novembre. Ricordo soltanto che il provvedimento dispone una proroga dell'attuale sistema

di riscossione delle imposte dirette fino alla data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi recentemente approvato dal Parlamento, ribadendo in proposito l'invito agli onorevoli colleghi ad esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione svolta dal senatore Lai nella precedente fase procedurale.

Quindi la mia è quasi una mozione d'ordine - nei limiti in cui è consentito al Governo di porla - la cui valutazione è rimessa alla Commissione.

La 1^a Commissione chiede nel suo parere, che è vincolante, la soppressione del secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge in discussione, comma che riproduce esattamente la norma contenuta nel provvedimento di proroga dello scorso anno, facendo salvo il sistema di riscossione delle imposte da parte di un'apposita società, in base a quanto disposto dalla Regione Sicilia con sua legge.

Cosa significa volere eliminare questo comma? L'anno scorso la posizione del Governo era di indifferenza circa l'adozione di un sistema o l'altro, salvo vedere poi i rapporti con la Regione siciliana. Ma oggi vi è questa società, a partecipazione pubblica sostanzialmente, che effettua la riscossione delle imposte in Sicilia. Quindi, se si sopprime questo comma, chi riscuoterà le imposte in Sicilia l'anno prossimo, mancando poco più di venti giorni alla scadenza del 31 dicembre 1986?

Qualcuno potrebbe ritenere in via interpretativa - tuttavia sarebbe un po' ardita come interpretazione, forse - che la stessa società continui ugualmente a riscuotere le imposte in Sicilia (nonostante la soppressione del comma) poichè vi è una legge regionale che ad essa affida tale compito fino all'attuazione della riforma generale del servizio della riscossione (allora il disegno di legge in materia era ancora all'esame del Parlamento; adesso invece è entrato in vigore); ma se così dovesse essere, sarebbe indifferente mantenere o eliminare la norma; non si capisce perchè questo comma, che ripete quanto previsto nel provvedimento di proroga dell'anno scorso, dovrebbe essere soppresso.

D'altra parte, le motivazioni con le quali la 1^a Commissione chiede la soppressione del comma inducono invece a ritenere che si intenda che tale soppressione debba imporre la cessazione dell'attività di riscossione da parte della Sogesi (questo è il nome della società in questione). Si dice, infatti, che va confermata la sfera di competenza legislativa primaria dello Stato, e per di più, nell'esprimere il parere, si aggiunge, entrando nel merito, che la legge della Regione Sicilia ha dato luogo ad un «aggiramento» di fatto della legge antimafia (peraltro, non so quanto ciò abbia a che fare con questo problema poichè eventuali infiltrazioni mafiose vanno combattute indipendentemente dalla questione riguardante la Sogesi).

Quindi, con questa soppressione, vi è il rischio che tra non molti giorni nessuno riscuoterà più le imposte in Sicilia; un'eventualità, questa, disastrosa sotto ogni aspetto, per evidenti ragioni che ineriscono ai fondamentali interessi dello Stato. Al riguardo, vorrei ricordare la gravissima situazione che si è verificata l'anno scorso, al momento

dell'entrata in vigore di questa nuova forma di riscossione: cioè, nel passaggio da un sistema all'altro, per i primi sei mesi dell'anno vi è stata un'interruzione della riscossione. Se si dovesse verificare una situazione analoga, per un periodo ben più lungo non verrebbero riscosse imposte in Sicilia. Mi sembra infatti difficile che subentrino i vecchi esattori. Non so se questa sia l'intenzione, ma alcuni dei vecchi esattori nel frattempo potrebbero essere deceduti; altri hanno procedimenti giudiziari in corso e molti forse non vogliono riprendere l'attività.

Allora cosa si deve fare? Mettere in gara le esattorie siciliane? Questo richiederebbe tempi lunghissimi.

Pertanto, essendo questo un problema di grande rilevanza, non potendo mandare avanti un provvedimento che lascia in sospeso la determinazione del sistema di riscossione delle imposte in Sicilia, ritengo che oggi convenga quanto meno rinviarne la discussione, per conoscere con precisione la posizione in merito della 1^a Commissione, se cioè intende che questo suo parere comporti la cessazione dell'attività di riscossione da parte della Sogesi, come la motivazione sembrerebbe far ritenere, o se invece ritiene - come alcuni sostengono - che, indipendentemente dal secondo comma, la stessa società possa continuare a riscuotere le imposte, nel qual caso però sembrerebbe inutile la soppressione del comma in questione. E dico questo perchè, se siamo vincolati a tale parere, non possiamo continuare l'esame del disegno di legge in sede deliberante; dovrei pertanto richiederne la rimessione all'Assemblea. Non si può infatti avere un vuoto nella riscossione delle imposte in Sicilia, senza sapere neanche con quale sistema si mettono in gara o si rinnovano le esattorie siciliane o cosa comunque avviene di queste.

Vorrei precisare che non ho alcuna preferenza in merito al sistema di riscossione da adottare, purchè funzioni, per evitare che vi sia un'interruzione in Sicilia per chissà quanto tempo. Comunque, qualunque decisione adottiamo, ritengo che sia necessario acquisire il punto di vista della Regione Sicilia sull'intera questione.

LAI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei riferire sulle valutazioni che, a quanto mi risulta, sono state fatte in sede di esame presso la 1^a Commissione.

Quest'ultima - mi è stato detto - è dell'avviso che il comma in questione è incostituzionale perchè la Regione Sicilia, ancorchè a statuto speciale, non avrebbe la potestà legislativa primaria in materia di esattorie e quindi, è dell'avviso che se avessimo aderito prima ad una determinata tesi, quest'ultima non sarebbe esatta.

Nello stesso parere si dice poi chiaramente che, attraverso la società in questione, sembra vi sia stato un «aggiramento» della legge antimafia.

Pertanto, in base a queste due considerazioni, la Commissione affari costituzionali ha posto come condizione l'indicazione di un termine in questo disegno di legge di proroga e la soppressione del comma 2 dell'articolo unico. Tra l'altro mi è stato anche detto che alla Sogesi potrebbe subentrare - uso sempre il condizionale perchè si tratta di un'opinione della 1^a Commissione - la Società per la gestione delle esattorie vacanti.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Scusi l'interruzione, senatore Lai, ma vorrei far presente che è impossibile per tale società assumere la riscossione delle imposte in Sicilia poichè non ha assolutamente le strutture per farlo.

LAI, *relatore alla Commissione*. Riferisco solo quanto mi è stato detto per chiarire il parere della 1^a Commissione, che - condividendo l'opinione del Ministro - dovrebbe essere interpretato nel senso di una cessazione di attività della società che gestisce la riscossione delle imposte in Sicilia.

GIURA LONGO. A questo punto, signor Presidente, ritengo sia opportuno - come diceva poc'anzi il Ministro - sentire in merito il parere della Regione Sicilia.

Tuttavia, vorrei osservare che le preoccupazioni espresse dal Ministro potrebbero anche essere considerate eccessive. Infatti, la richiesta della Commissione affari costituzionali è di sopprimere il comma 2 dell'articolo unico e, in proposito, il Ministro rilevava che, poichè in questo comma si ribadisce esattamente quanto già stabilito nel precedente provvedimento di proroga, non si comprende perchè, se in quella occasione si è ritenuto necessario affermare quanto ora riaffermiamo nel comma 2, ciò non sia adesso più necessario. Una prima ragione potrebbe essere individuata nel fatto che tra una proroga e l'altra è intervenuta l'approvazione della legge di riforma generale del servizio di riscossione. Inoltre, appare probabile - ecco perchè mi sembra eccessiva la preoccupazione del Ministro - e possibile, anche senza questo comma, che la società attualmente esattrice possa continuare a riscuotere le imposte nella Regione siciliana. In tale ipotesi verrebbe anche rispettata - almeno credo - l'autonomia riconosciuta a questa Regione dal suo statuto. Nella legge di riforma del servizio di riscossione dei tributi, cioè nella legge n. 657 del 4 ottobre 1986 - che ancora non vigeva al momento dell'approvazione del precedente provvedimento di proroga - al comma 2 dell'articolo 4 si dice che «In tale primo periodo» - cioè nel periodo di transizione, che è quello nel quale ci troviamo - «le concessioni saranno preferibilmente conferite a quelle aziende che, nel rispondere ai requisiti di cui alla lettera e) dell'articolo 1, hanno gestito in proprio, anche sotto diversa forma societaria, ovvero attraverso i propri soci, nell'ambito territoriale determinato ai sensi dei precedenti commi, il servizio esattoriale con impegno ed efficienza». E allora è evidente che a norma di questo comma 2 dell'articolo 4 della nuova legge la Regione siciliana nella sua autonomia, cioè secondo una decisione autonoma, può continuare, se lo ritiene, ad avvalersi della società che attualmente gestisce il servizio, oppure risolvere diversamente la questione.

In quanto alla seconda parte del parere, devo osservare che effettivamente sulla questione richiamata occorrerebbe effettuare un approfondimento ed acquisire informazioni dettagliate che al momento non abbiamo. Bisognerebbe appurare se risponde al vero che la società siciliana attualmente esattrice è in mora per alcuni versamenti all'erario - si parla di 11 miliardi di lire -. In caso affermativo tale società avrebbe

dimostrato di non agire con quell'impegno e quell'efficienza che il comma 2 dell'articolo 4 prescrive. Quindi, se lo si ritiene necessario, si approfondiscano pure tutte le questioni e, quindi, anche quelle relative al mancato versamento degli 11 miliardi che, se non erro, si riferiscono alla sola gestione di Catania. Per il resto, pur cercando di essere il più celeri possibile nella discussione di questo provvedimento, non riesco a scorgere contraddizione tra il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali e l'eventuale soppressione del comma 2 dell'articolo unico.

Per concludere, ritengo sia da accogliere l'osservazione contenuta nel parere circa la necessità di fissare, ai fini della buona organizzazione del servizio di riscossione dei tributi, un preciso termine al comma 1.

ORCIARI. Intervengo brevemente, signor Presidente, per dichiararmi a favore di un rinvio dell'esame del provvedimento, ritenendo che sarebbe opportuno procedere ad un maggiore approfondimento delle questioni qui sollevate, nonchè acquisire il punto di vista della Regione siciliana in merito.

Per quanto riguarda la richiesta di soppressione del comma 2, desidero comunque osservare - anche sulla base di informazioni che ho assunto - che ciò potrebbe comportare il riemergere di situazioni pregresse - per quanto attiene alla riscossione delle imposte in Sicilia - che destano qualche preoccupazione. Per queste considerazioni e per non creare - come è stato sottolineato dal Ministro - una cessazione dell'attività di riscossione che, come dimostra anche l'esperienza del passato, sarebbe disastrosa, il Gruppo socialista non ritiene opportuna la soppressione del comma 2 e chiede che sull'argomento si proceda ad un ulteriore approfondimento.

Desidero, infine, esprimere il nostro consenso alla proposta contenuta nel parere della 1^o Commissione in merito alla necessità che nel comma 1 si fissi un termine preciso.

PRESIDENTE. A questo punto desidero esprimere due osservazioni di carattere procedurale. La prima, che è certo di minore importanza, è che la condizione imposta dalla 1^a Commissione all'approvazione del provvedimento deve intendersi riferita solo all'abrogazione del comma 2 dell'articolo unico; infatti, è solo un'osservazione - e, quindi, non vincolante - quella riguardante la fissazione di una data precisa nel comma 1. Comunque, informo la Commissione che per rispondere all'osservazione della 1^a Commissione è stato presentato dal senatore Pintus uno specifico emendamento.

In secondo luogo desidero osservare che non è senza influenza la motivazione con la quale si deciderà eventualmente di sopprimere il comma 2. Infatti, come è stato sottolineato prima anche dal Ministro, un conto è affermare che la prescrizione contenuta in questo comma può essere considerata superflua e un conto è affermare - se la 1^a Commissione intende dire questo - che la Regione siciliana non potrebbe più esercitare alcuna attività di riscossione attraverso la società che finora ha gestito tale servizio. È, infatti, vero che gli atti preparatori contribuiscono solo in parte all'interpretazione di una norma, però, se dovessero sorgere in proposito eventuali dubbi

interpretativi la motivazione con la quale si giustifica la soppressione di questo comma avrebbe una sua importanza.

GIURA LONGO. Potremmo chiarire noi quale è la motivazione per cui abbiamo deciso di sopprimere il comma 2.

PINTUS. Vorrei soltanto osservare che in questa sede non mi sembra rilevante la motivazione in base alla quale si procederebbe alla soppressione del comma 2. Il fatto è che la Commissione affari costituzionali subordina il parere favorevole sul provvedimento alla soppressione di detto comma.

La motivazione che ha ispirato questa richiesta può essere condivisa o meno dalla Commissione di merito, ma non ha certamente rilievo per quanto riguarda gli aspetti interpretativi. Desidero poi rilevare che, nel merito, - a me pare - il problema non è quello di rispettare la gerarchia delle fonti; se la legge regionale siciliana è stata approvata con esorbitanza delle proprie competenze, l'unica strada possibile da percorrere è quella del conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale. Certamente la legge non potrà essere censurata dal Parlamento. Mantenendo in vita il secondo comma dell'articolo unico al nostro esame, che recita «... restano salve le disposizioni emanate della Regione siciliana...», entriamo nel merito e anche se indirettamente riconosciamo alla Regione una competenza, sovrapponendoci così ai compiti della Corte costituzionale.

Non sta a noi contestare: il comma secondo può essere soppresso anche soltanto in base a questi rilievi, cioè che una eventuale esorbitanza da parte della Regione siciliana al di là delle sue competenze legislative può essere censurata solo in sede di conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale. Dire che ci opponiamo alla ulteriore proroga del termine o dare all'abrogazione del secondo comma un significato diverso, vuol dire comunque sindacare sulle competenze legislative della Regione siciliana.

Ritengo allora che si può accogliere il parere della Commissione affari costituzionali, abrogando il comma 2 con la motivazione di cui ho detto: se la legge della Regione siciliana è ritenuta illegittima, occorre provvedere nelle forme ordinarie e non con una sostituzione del Parlamento alla Corte costituzionale.

SANTALCO. Signor Presidente, credo che sia da accogliere la richiesta del Ministro di compiere ulteriori accertamenti e in particolare di ascoltare il parere della Regione siciliana prima di prendere una decisione.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Ringrazio la Commissione per l'adesione che ha manifestato nei confronti della mia proposta.

La mia preoccupazione non è quella di individuare quale sia il soggetto che deve gestire le esattorie; la maggiore preoccupazione è che non si crei un vuoto di potere. Già abbiamo potuto osservare cosa è successo di terribile in una situazione analoga, durata sei mesi, nel 1985 (il senatore Santalco la ricorda bene). Questa volta le conseguenze sarebbero senz'altro peggiori. La Sicilia infatti è una regione di grande rilievo, soprattutto per i gettiti relativi ad alcuni settori.

Il senatore Giura Longo e altri del suo Gruppo ritengono che, anche ove questo comma fosse soppresso, la gestione della società esattrice potrebbe continuare. Ma a tale proposito, con riferimento all'articolo 4, comma 2, della legge 4 ottobre 1986, n. 657, che abbiamo da poco approvato, vorrei far notare al senatore Giura Longo che il «primo periodo» al quale quel comma si riferisce non è l'attuale, ma il primo periodo dopo la pratica attuazione del nuovo sistema. E l'attuazione del nuovo sistema vi sarà soltanto dopo il varo dei decreti delegati, dopo che saranno state adempiute le formalità organizzative e dopo che saranno stati stabiliti i compensi. Allora le concessioni saranno preferibilmente conferite alle aziende che hanno gestito il servizio esattoriale con impegno ed efficienza, come previsto appunto dal comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 657. Ma si tratta del 1989, del 1990, del 1991, non dell'attuale periodo. Non si fa riferimento alla fase attuale e in tal modo non si copre il vuoto legislativo e gestionale.

Il primo quinquennio non è quello che succede all'entrata in vigore della legge, ma quello che segue la reale attuazione del nuovo sistema, che appunto prende corpo con l'emanazione dei decreti delegati.

Nel parere che ha espresso la 1^a Commissione permanente mi ha molto colpito l'affermazione del senatore De Sabbata, affermazione che ha molto peso proprio perchè viene da un senatore della Repubblica. Egli ha fatto riferimento ad «un aggiramento di fatto della "legge antimafia"». Occorrerà procedere a degli accertamenti, chiedere al senatore De Sabbata gli elementi sulla base dei quali ha fatto una dichiarazione di tale gravità; eventualmente questo comporterà anche la revoca della concessione, ma si tratta di un argomento che interessa la Regione Sicilia non meno di noi e dell'opinione pubblica. A mio avviso, concludendo, non c'è che la via del rinvio, anche per raccogliere elementi ulteriori per accertare la fondatezza della denuncia fatta dal senatore De Sabbata.

PRESIDENTE. Mi è parso che tutti i Gruppi si siano espressi in modo concorde; se non vi sono ulteriori osservazioni, possiamo procedere al rinvio dell'esame del disegno di legge. Nel frattempo chiederemo chiarimenti alla 1^a Commissione permanente in merito alla portata reale del parere emesso e verificheremo ufficialmente le notizie che in via ufficiosa ci ha fornito il senatore Lai, anche alla luce del dibattito che si è svolto in questa sede.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Proroga del termine relativo allo svolgimento dei servizi contabili delle Intendenze di finanza da parte delle ragionerie provinciali dello Stato» (2027)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga del termine relativo allo svolgimento dei servizi contabili delle Intendenze di finanza da parte delle ragionerie provinciali dello Stato».

Come i colleghi ricordano, anche questo disegno di legge è stato esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che, il 20 novembre scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Comunico che sono giunti i prescritti pareri favorevoli delle Commissioni bilancio e affari costituzionali.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito.

LAI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione che ho svolto in sede referente nella seduta del 20 novembre e prego la Commissione di approvare il provvedimento, poichè esso è necessario ed urgente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIURA LONGO. I senatori del Gruppo comunista condividono le considerazioni del relatore. Richiamandomi anche al dibattito che si è svolto al riguardo in sede referente, dichiaro che non ci opponiamo alla proroga della gestione degli uffici di ragioneria delle intendenze di finanza, nei termini proposti dal Governo.

SANTALCO. Il Gruppo democristiano condivide la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1986 di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 1987.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO